



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N . 474

DEL 13/07/2020

Il Direttore Generale dell'IRCCS Istituto Oncologico Veneto, Dott.Giorgio Roberti, nominato con D.P.G.R.V. n. 123 del 08 ottobre 2018, coadiuvato dai Direttori Amministrativo, Sanitario e, per le materie di competenza, dal Direttore Scientifico, ha adottato in data odierna la presente deliberazione.

OGGETTO: Convenzione tra l'Azienda Ospedale - Università Padova e l'Istituto Oncologico Veneto - I.R.C.C.S. per l'attività di consulenza in materie sanitarie, ex art. 117, comma 2, lett. a) del CCNL del 19.12.2019 - Area Sanità. Validità: anno 2020. Seconda parte di materie specialistiche.

NOTE TRASPARENZA: Con il presente provvedimento viene approvata la convenzione tra l'Azienda Ospedale - Università Padova e l'Istituto Oncologico Veneto - I.R.C.C.S. per l'attività di consulenza in materie sanitarie, ex art. 117, comma 2, lett. a) del CCNL del 19.12.2019 - Area Sanità. Validità: anno 2020. Seconda parte di materie specialistiche.

Per l'acquisizione del parere espresso, come indicato nel preambolo della presente deliberazione.

Il Direttore Scientifico
F.to Prof. Giuseppe Opocher

Il Direttore Amministrativo
F.to dott. Francesco Favretti

Il Direttore Sanitario
F.to dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina

Letta approvata e sottoscritta
Il Direttore Generale
F.to Dott. Giorgio Roberti

Trasmessa per competenza a:

Trasmessa per conoscenza a:

Direttore Generale	direttore@iov.veneto.it
Direttore Amministrativo	direzione.amministrativa@iov.veneto.it
Direttore Sanitario	segreteria.dirsan@iov.veneto.it
Direttore Scientifico	direzionescientifica@iov.veneto.it
SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche	affari.generali@iov.veneto.it
Bilancio	ufficio.bilancio@iov.veneto.it
Collegio Sindacale	collegio.sindacale@iov.veneto.it
NRC	nrc@iov.veneto.it
SC Affari Generali e Sperimentazioni Cliniche	affari.generali@iov.veneto.it

Il Direttore della **UOC Affari Generali** riferisce:

Premesso che:

- per garantire la presa in carico dei pazienti che accedono a questo Istituto, considerata la prerogativa monospecialistica che lo contraddistingue, la Direzione Sanitaria, con nota prot. 22367 del 13.12.2019, ha trasmesso la relazione sul fabbisogno per l'anno 2020 di consulenze specialistiche da parte di altre Aziende sanitarie;
- gli artt. 115 comma 1 e 117 comma 2 del C.C.N.L. del 19/12/2019 dell'Area Sanità disciplinano l'attività professionale a pagamento richiesta da soggetti terzi alle Aziende Sanitarie, da svolgersi fuori orario di lavoro, sia all'interno che all'esterno delle strutture aziendali, previa apposita convenzione;
- con nota prot. n. 22936 del 20/12/2019 questo Istituto ha chiesto all'Azienda Ospedale – Università Padova la disponibilità al rinnovo dell'accordo, in scadenza al 31/12/2019, per attività di consulenza in materie sanitarie, ai sensi dell'art. 117, c.2, lett. a) del CCNL del 19.12.2019 dell'Area Sanità, per la durata di un anno, dal 01/01/2020 al 31/12/2020;
- l'Azienda Ospedale – Università Padova e l'Istituto Oncologico Veneto IRCCS hanno stipulato in data 10/04/2020 rispettivamente con DDG n. 495 e con DDG n. 244, una convenzione per attività di consulenza in materie sanitarie che comprende una prima parte delle materie specialistiche richieste;

Dato atto che:

- con D.G.R.V. n. 866 del 13/07/2015 sono state adottate le linee guida regionali per la disciplina delle convenzioni di consulenza di cui all'art. 58, comma 2, lett. a) del CCNL dell'area della dirigenza medica e veterinaria, stipulato l'8.06.2000 (ora art. 117, comma 2, CCNL 19.12.2019 Area Sanità);
- l'art. 11 del Regolamento Aziendale per l'esercizio della libera professione intramuraria, approvato con D.D.G. dell'Azienda Ospedale – Università Padova n. 744 del 28.06.2019, regola tale attività;
- ai sensi del punto S) delle premesse della D.G.R.V. n. 2005 del 30.12.2019, i rapporti convenzionali di cui all'art. 117, comma 2, lett. a) del C.C.N.L. del 19.12.2019 dell'Area Sanità, devono essere previamente autorizzati dall'Area Sanità e Sociale della Regione del Veneto;

Viste le note regionali prot. n. 125581 del 18/03/2020 e n. 196841 del 19/05/2020 (reg. prot. IOV n. 5484/2020 e n. 9141/2020) con cui la Regione del Veneto ha autorizzato lo IOV alla prosecuzione delle convenzioni con l’Azienda Ospedale – Università Padova per l’attività di consulenza sanitaria all’uopo richiesta, fino al 31 dicembre 2020;

Considerato che:

- con le note reg. prot. IOV n. 1159 del 20/01/2020 e n. 2038 del 31/01/2020, l’Azienda Ospedale – Università Padova ha confermato la disponibilità alla prosecuzione delle convenzioni — per le attività di consulenza richiesta dallo IOV, nelle more della formalizzazione degli accordi;
- con deliberazione n. 244 del 10/04/2020 è stata approvata la convenzione con l’Azienda Ospedale – Università Padova per una parte delle materie specialistiche richieste;
- in data 16.06.2020 l’Azienda Ospedale – Università Padova ha confermato la disponibilità a sottoscrivere la convenzione per le altre materie specialistiche mancanti, fatta eccezione per l’attività di biologo per perfusioni ipotossiche e per la branca di anestesia e rianimazione, per le quali l’Azienda ha comunicato la mancata disponibilità, con Pec prot. IOV n. 5270 del 16/03/2020 e n. 11163 del 24/06/2020;
- le materie oggetto della convenzione proposta sono le seguenti:

Branca specialistica	Volume attività (ore)
Anatomia patologica	700
Chirurgia toracica	10
Malattie trombotiche ed emorragiche	5
Nefrologia	5
Neurochirurgia	5
Neurologia	30
Neurologia (OSA)	50
Pneumologia	10
Psichiatria (OSA)	200
Radiologia interventistica	100

Precisato che l'Istituto Oncologico Veneto corrisponderà all'Azienda Ospedale – Università Padova per tale attività l'importo omnicomprendivo di € 113,76/ora (esente IVA), ai sensi dell'allegato A alla D.G.R.V. n. 866 del 13/07/2015;

Ricordato che l'attività sarà effettuata dagli specialisti a rapporto esclusivo e a tempo pieno, al di fuori dell'orario di servizio, a rotazione, compatibilmente con gli impegni derivanti dall'attività istituzionale delle UU.OO.CC. dell'Azienda Ospedale – Università Padova e nel rispetto dell'impegno medio orario delle 48 ore settimanali complessive;

Dato atto che per il volume di attività della branca specialistica Anatomia patologica, autorizzato dalla Regione Veneto per n. 200 ore, l'Azienda Ospedale-Università Padova ha dato la disponibilità per n. 700 ore, in base all'incremento di fabbisogno dovuto alle modifiche delle schede ospedaliere dell'Istituto, nelle more dell'acquisizione della corrispondente autorizzazione regionale;

Tutto ciò premesso, si propone di approvare l'accordo con l'Azienda Ospedale – Università Padova, per l'anno 2020, secondo le modalità e alle condizioni previste nello schema di convenzione allegato al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA l'attestazione del Direttore della UOC Affari Generali dell'avvenuta regolare istruttoria del provvedimento, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

RITENUTO di dover adottare in merito i provvedimenti necessari;

VISTO il Decreto Legislativo n. 502/92 e ss.mm.ii.;

VISTO il Decreto Legislativo n. 288/2003;

VISTE le Leggi Regionali n. 55 e n. 56 del 14 settembre 1994 e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale del Veneto n. 26 del 22 dicembre 2005;

VISTE le D.G.R.V. n. 866/2015 e n. 2005/2019;

VISTO il C.C.N.L. del 19.12.2019 dell'Area Sanità;

VISTE le note regionali prot. n. 125581 del 18.03.2020 e n. 196841 del 19.05.2020;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Scientifico, per quanto di rispettiva competenza;

IN BASE ai poteri conferitigli con Decreto del Presidente della Regione Veneto n. 123 del 8/10/2018;

DELIBERA

per le motivazioni esplicitate nelle premesse del presente atto, che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) di approvare la convenzione con l’Azienda Ospedale – Università Padova, per le consulenze sanitarie nelle materie precisate nelle premesse del presente provvedimento, per l’anno 2020, secondo lo schema di convenzione allegato al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- 2) di dare atto che gli oneri a carico dell’Istituto che derivano dal presente accordo sono stimati per l’esercizio 2020, per un valore complessivo pari ad € 126.842,40 da imputare sul conto di Bilancio B.2.A.15.1 n. 4002011401 - Consulenze sanitarie e socio san. da ASL- AO, IRCSS e Policlinici della Regione;
- 3) di dare mandato alla UOC Affari Generali e alla UOS Contabilità e Bilancio di curare i conseguenti adempimenti per quanto di competenza;
- 4) di pubblicare il presente provvedimento nell’Albo pretorio on-line presente nel sito istituzionale di questa amministrazione e di provvedere agli obblighi di cui al D. Lgs. 33/13 e ss.mm.ii.

Il Direttore Generale
F.to – Dott. Giorgio Roberti -

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata in copia all'Albo di questo Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S. per 15 giorni consecutivi dal _____

Il Direttore
SC Affari Generali e Sperimentazioni
Cliniche

CERTIFICAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 13/07/2020

Il Direttore
SC Affari Generali e Sperimentazioni
Cliniche

Copia per uso amministrativo conforme all'originale, composta di n° _____ fogli.
Padova, li

Il Direttore
SC Affari Generali e Sperimentazioni
Cliniche

CONVENZIONE PER ATTIVITA' SANITARIE

TRA

AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITA' PADOVA, Via Giustiniani n. 1 -
35128 Padova, C.F. / P.I. 00349040287, in persona del Direttore Generale
Dott. Luciano Flor

E

ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO, Via Gattamelata n. 64 – 35128
Padova, C. F. / P.I. 04074560287, in persona del Direttore Generale Dott. Giorgio
Roberti

PREMESSO

- che l'art. 5 del D. M. 31.07.1997 riserva ai dirigenti medici a rapporto esclusivo l'attività di consulenza resa per conto dell'azienda in servizi sanitari di altra azienda, istituzione o ente o presso istituzioni pubbliche non sanitarie o istituzioni socio – sanitarie senza scopo di lucro;
- che l'art. 117, c. 2, del C.C.N.L. 19.12.2019 Area Sanità definisce l'attività di consulenza richiesta all'azienda da soggetti terzi, una particolare forma di attività aziendale a pagamento, rientrante tra le tipologie di attività libero professionali di cui all'art. 115, comma I, lett. c), e da esercitarsi al di fuori dell'impegno di servizio;
- che con DGR 866/2015 la Regione Veneto ha approvato il protocollo d'intesa con le organizzazioni sindacali per l'adozione di linee guida regionali per la disciplina delle convenzioni di consulenza, tra le aziende ed enti del SSR, di cui all' art. 58, comma 2, lett. a) del CCNL dell'area della dirigenza medica e veterinaria, stipulato l'8.06.2000 (ora art. 117, comma 2, CCNL 19.12.2019 Area Sanità);

- che l'art. 11 del Regolamento Aziendale per l'esercizio della libera professione intramuraria, approvato con D.D.G. dell'Azienda Ospedale - Università Padova n. 744 del 28.06.2019, regola tale attività;
- che l'Istituto Oncologico Veneto ha chiesto di instaurare un rapporto di collaborazione con l'Azienda Ospedale - Università Padova mediante la stipula di una Convenzione per attività sanitarie in virtù delle autorizzazioni regionali all'uso rilasciate in data 18.03.2020 prot. n. 125581 e in data 19.05.2020 prot. n. 196841;
- che tale attività non è in contrasto con le finalità e i compiti istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale e che la stessa attività non configura un rapporto di lavoro subordinato con la Struttura che usufruisce delle prestazioni;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

OGGETTO DELLA CONVENZIONE

L'Istituto Oncologico Veneto, al fine di integrare la tipologia di prestazioni che la struttura stessa eroga con i propri professionisti e la propria organizzazione, ha la necessità di avvalersi di prestazioni sanitarie da parte di specialisti dell'Azienda Ospedale - Università Padova.

ART. 2

MODALITA' DI EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI

L'Azienda Ospedale – Università Padova collaborerà con l'Istituto Oncologico Veneto allo scopo di espletare attività di consulenza in materie sanitarie.

L'Istituto Oncologico Veneto richiederà l'attività degli specialisti

aziendali in conformità all'autorizzazione rilasciata dalla Regione Veneto. Le parti concordano fin d'ora che eventuali aumenti di fabbisogno del monte ore indicato per le specialità oggetto del presente accordo, con particolare riferimento ad Anatomia Patologica, saranno rimodulate sulla base delle autorizzazioni regionali all'uopo rilasciate durante il corso di validità della convenzione.

L'attività chirurgica e l'attività ambulatoriale, oggetto della presente Convenzione riguarderanno esclusivamente l'attività istituzionale dell'Istituto Oncologico Veneto.

Per quanto riguarda l'attività chirurgica, la medesima sarà effettuata dagli specialisti dell'Azienda Ospedale – Università Padova e dovrà riferirsi ad episodi di ricovero per i quali l'Istituto Oncologico Veneto garantisce, autonomamente e con la propria organizzazione, l'attività di sala operatoria e tutte le altre prestazioni pre e post intervento chirurgico connesse con l'episodio di ricovero.

La programmazione dell'attività chirurgica presso l'Istituto Oncologico Veneto dovrà essere concordata preventivamente tra i Direttori delle UU.OO.CC. interessate, stabilendo il numero di giorni di preavviso e, comunque, compatibilmente con l'attività istituzionale aziendale.

L'attività di cui sopra sarà svolta dagli specialisti aziendali, a rapporto esclusivo e a tempo pieno delle seguenti UU.OO.CC., le cui *équipes* sono in possesso delle specifiche capacità richieste, al di fuori dell'impegno di servizio, comunque compatibilmente con gli impegni derivanti dal servizio di appartenenza.

Unità Operativa	Volume attività richiesta (ore)
Anatomia patologica	700
Chirurgia toracica	10
Malattie trombotiche ed emorragiche	5
Nefrologia	5
Neurochirurgia	5
Neurologia	30
Neurologia (OSA)	50
Pneumologia	10
Psichiatria (OSA)	200
Radiologia interventistica	100

ART. 3

CLAUSOLA ASSICURATIVA

L'Istituto Oncologico Veneto provvede a programmare le attività autorizzate dalla presente Convenzione nell'ambito della propria organizzazione secondo le modalità in atto presso la struttura stessa.

L'Istituto Oncologico Veneto, titolare dell'erogazione delle prestazioni, si avvarrà dell'opera dei professionisti aziendali in forza della presente Convenzione.

Ai sensi e agli effetti di cui agli articoli 1218 e 1228 del codice civile, l'Istituto Oncologico Veneto è unico responsabile nei confronti dei propri utenti e risponde direttamente per inadempimenti ad esso riferibili del personale di cui si avvale nell'esecuzione della prestazione.

L'Istituto Oncologico Veneto dichiara di garantire la copertura assicurativa per la responsabilità civile contro i terzi del consulente conformemente alla D.G.R.V. n. 573/2011 e s. m. i. alle stesse condizioni del proprio personale.

L'Istituto Oncologico Veneto, con la sottoscrizione della presente Convenzione, dichiara di aver stipulato idonea polizza assicurativa a copertura dei danni arrecati dal personale che a qualsiasi titolo opera nella struttura stessa, con rinuncia da parte dell'Istituto Oncologico Veneto e della propria Compagnia Assicuratrice alla rivalsa ed alla surrogazione nei confronti dell'Azienda Ospedale – Università Padova, salva l'ipotesi di colpa grave o dolo nelle quali il diritto di rivalsa dovrà essere esercitato direttamente nei confronti degli specialisti aziendali.

L'Azienda Ospedale – Università Padova resterà in ogni caso estranea a qualsivoglia controversia tra l'Istituto Oncologico Veneto ed il paziente e comunque verrà tenuta dall'Istituto Oncologico Veneto manlevata da qualsiasi domanda e/ o conseguenza mossa da terzi nei suoi confronti.

ART. 4

CORRISPETTIVI

L'Istituto Oncologico Veneto s'impegna a corrispondere all'Azienda Ospedale - Università Padova per le predette attività il corrispettivo orario di euro 113, 76 (esente IVA).

ART. 5

RIEPILOGHI ATTIVITA'

Al fine della fatturazione e per consentire adeguati controlli sull'attività, gli specialisti aziendali dovranno trasmettere all'U.O.S. Libera Professione il riepilogo degli accessi effettuati mensilmente, indicando la data, l'effettivo orario di presenza del professionista ed il corrispettivo

orario, sottoscritto dal professionista che ha effettuato l'attività, dai Direttori delle UU.OO.CC. di appartenenza dell'AOUP controfirmato dal Direttore dell'U.O. dello IOV richiedente.

L'U.O.S. Libera Professione dell'Azienda Ospedale – Università Padova invierà copia dei riepiloghi ricevuti all'U.O.C. Affari Generali dell'Istituto Oncologico Veneto.

ART. 6

MODALITA' DI PAGAMENTO

L'Azienda Ospedale – Università Padova emetterà mensilmente fattura sulla base del numero di ore effettuate.

I corrispettivi saranno liquidati a seguito della compensazione finanziaria regionale, attuata in applicazione della D.G.R.V. n. 337 del 16.02.2010.

Sui corrispettivi l'Istituto Oncologico Veneto non opererà alcuna trattenuta d'imposta che sarà, invece, effettuata dall'Azienda Ospedale – Università Padova in occasione della corresponsione dei compensi a ciascun professionista.

ART. 7

DURATA

Il presente accordo ha validità dal 01.01.2020 al 31.12.2020.

Le parti si riservano comunque la facoltà di sciogliere, anche unilateralmente, il presente accordo prima della scadenza, con preavviso di almeno 30 giorni da comunicarsi con posta certificata.

L'Azienda Ospedale – Università Padova si riserva, inoltre, la facoltà di ridurre il numero di ore o di risolvere in tutto o in parte il presente accordo limitatamente ad alcune o più collaborazioni nelle materie di cui all' art. 2, per consentire il rispetto dell'impegno medio orario settimanale delle 48 ore previsto dalla D.G.R.V. n. 866 del 13.07.2015 recante l'approvazione del Protocollo di intesa del 12.05.2015 per l'adozione delle

linee guida regionali per la disciplina delle convenzioni di consulenza di cui all' art. 117, comma 2 , lett. a) del C.C.N.L. 19.12.2019 Area Sanità, con un preavviso di 15 giorni da comunicarsi con posta certificata.

ART. 8

TRATTAMENTO DEI DATI

Le parti si impegnano a osservare quanto previsto dalla normativa in vigore di cui al Regolamento Europeo 2016/679 "GDPR", in materia di tutela delle persone fisiche con riferimento al trattamento dei dati personali e alla libera circolazione degli stessi" e al D. lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i..

Il personale dell'Azienda Ospedale - Università Padova che presterà attività di consulenza e chirurgica nelle materie sanitarie oggetto della presente Convenzione tratterà i dati personali degli interessati esclusivamente presso le strutture dell'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS, titolare del trattamento il quale provvederà ad autorizzarlo al trattamento ed istruirlo ai sensi dell'art. 29 del GDPR e/o dell'art. 2-quaterdecies del D.lgs. 196/2003. Resta inteso, che nessun dato personale trattato per le attività di consulenza e chirurgica nelle materie sanitarie sarà comunicato dall'Istituto Oncologico Veneto -IRCCS all'Azienda Ospedale - Università Padova.

Restano in capo al Titolare del trattamento, l'Istituto Oncologico Veneto - IRCCS, gli obblighi di informazione ed acquisizione del consenso nei confronti degli interessati, laddove previsto, verificando scrupolosamente le singole fattispecie in modo da garantire la regolare esecuzione delle procedure previste dagli articoli di legge che regolamentano tali obblighi e, infine, garantire agli interessati l'effettivo esercizio dei diritti previsti dagli artt. 15 e 21 del Regolamento Europeo 2016/679.

ART. 9

RISERVATEZZA

Gli specialisti dell'Azienda Ospedale – Università Padova che svolgono, per l'Istituto Oncologico Veneto, le attività di consulenza e chirurgiche, oggetto della presente Convenzione, hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengano in possesso o comunque a conoscenza nello svolgimento delle suddette attività. Essi non potranno divulgarli in alcun modo ed in nessuna forma e non potranno farne oggetto di utilizzazione per scopi diversi da quelli strettamente necessari per l'esecuzione delle attività di consulenza e chirurgiche oggetto della presente Convenzione.

ART. 10

CODICE DICOMPORAMENTO

Come previsto dall'art. 2, comma 3, del D. P. R. n. 62 del 16. 04. 2013, lo specialista dell'Azienda Ospedale – Università Padova, nello svolgimento dell'attività prevista dalla presente Convenzione è tenuto al rispetto degli obblighi di condotta stabiliti dal citato decreto presidenziale e dal codice di comportamento integrativo adottato dall'Istituto Oncologico Veneto con delibera n. 568/2018, pena la risoluzione del rapporto contrattuale in caso di violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento.

Lo specialista che accede all'Istituto Oncologico Veneto per lo svolgimento dell'attività prevista dalla presente Convenzione è tenuto al rispetto delle misure della prevenzione della corruzione e della trasparenza, previste nel Piano Triennale della Corruzione e della Trasparenza, cui si rinvia integralmente.

ART.11

REGISTRAZIONE E IMPOSTA DI BOLLO

Agli effetti fiscali le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni, a cura e da spese della parte

richiedente

Il presente accordo viene sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.

15 c. 2 bis della L. 241/1990 e s.m. i .

L'imposta di bollo del presente atto sarà assolta in modo virtuale dall'
Istituto Oncologico Veneto.

Letto, approvato e sottoscritto.

Padova

AZIENDA OSPEDALE – UNIVERSITA'
PADOVA

IL DIRETTORE GENERALE
- Dott. Luciano Flor -

ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO
IRCCS DI PADOVA

IL DIRETTORE GENERALE
- Dott. Giorgio Roberti -